



Rag. Luigina Andrighetti Frisoni | Consulente del Lavoro | Revisore Legale
Dott. Marco Frisoni | Consulente del Lavoro | Docente presso Università dell'Insubria, facoltà di Giurisprudenza
Rag. Silvia Frisoni | Consulente del Lavoro
Dott. Alessio Bisceglie | Consulente del Lavoro
Dott.ssa Silvia Costa | Consulente del Lavoro
Dott. Alberto Balestrini | Consulente del Lavoro

Circolare n. 022 – 2 Marzo 2021

EMERGENZA “CORONAVIRUS” ED I RIFLESSI SUL RAPPORTO DI LAVORO – NUOVE RESTRIZIONI, RIASSUNTO DELLE MISURE ATTUALMENTE DISPONIBILI

Come noto, Il D.P.C.M. del 14 Gennaio 2021 conferma l'individuazione di tre differenti “zone” (gialla, arancione, rossa), corrispondenti a diversi scenari di rischio in virtù dell'andamento dell'epidemia da COVID-19.

In base all'Ordinanza del Ministro della Salute del 27 Febbraio 2021, a partire da lunedì 1° Marzo 2021 l'intera regione Lombardia è collocata in “zona arancione”.

Sulla base delle raccomandazioni della Commissione indicatori COVID-19 di Regione Lombardia e sentito il parere del Ministero della Salute, il 1° Marzo il Presidente della Regione Lombardia ha firmato due nuove ordinanze con l'obiettivo di rafforzare le misure di prevenzione e contrasto al COVID-19 su specifiche aree del territorio lombardo.

Le misure entrano in vigore dal 3 Marzo 2021 con scadenza il 10 Marzo 2021 compreso, salvo eventuali proroghe.

In particolare, l'Ordinanza regionale n. 711 stabilisce la fascia “arancione rafforzata” per tutti i comuni della provincia di Como e per alcuni comuni delle province di Cremona, Mantova, Milano e Pavia

In tali comuni viene stabilita la sospensione della didattica in presenza per tutte le classi delle scuole elementari, scuole medie, scuole secondarie di secondo grado, istituzioni formative professionali. Sono inoltre sospese anche le scuole dell'infanzia.

Per eventuali approfondimenti si rimanda al testo completo dell'[ordinanza n. 711 del 1° Marzo 2021](#).

In attesa delle nuove misure annunciate dalle autorità che verranno introdotte per fronteggiare l'emergenza (congedi, bonus, rimborsi ecc.), di seguito si riportano le misure già introdotte ed attualmente in vigore:

1) SMART-WORKING SEMPLIFICATO FINO AL 30 APRILE 2021

Attraverso la pubblicazione sulla G.U. n. 51 del 1° Marzo 2021 della Legge 26 Febbraio 2021, n. 21, di conversione, con modificazioni, del D.L. 183/2020 (c.d. "Milleproroghe"), tra le varie novità in materia di lavoro di cui si dirà attraverso successiva circolare di Studio, è stata disposta la proroga al 30 Aprile 2021 della possibilità per i datori di lavoro, pubblici e privati, di ricorrere allo smart-working (c.d. "lavoro agile") con modalità semplificate.

Si ricorda che nel caso le aziende clienti volessero introdurre lo smart-working, lo Studio è in grado di occuparsi degli adempimenti necessari sia in merito alle comunicazioni ai soggetti interessati che ai mezzi telematici necessari, attraverso la società del gruppo Ati Group.

2) CONGEDO STRAORDINARIO COVID-19

Ad oggi il congedo straordinario COVID-19 per i genitori lavoratori dipendenti può essere utilizzato esclusivamente per le seguenti situazioni:

- a) in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado, situate nelle c.d. "zone rosse" (**Congedo straordinario COVID-19 per sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado per "zone rosse"**, introdotto dall'articolo 13, comma 1, D.L. 149/2020, sostituito dall'articolo 22-bis, D.L. 137/2020, convertito in L. 176/2020);
- b) di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza (**Congedo straordinario COVID-19 per figlio disabile in caso di sospensione dell'attività didattica o chiusura dei centri di assistenza** introdotto dall'articolo 13, comma 3, D.L. 149/2020, sostituito dall'articolo 22-bis, D.L. 137/2020, convertito in L. 176/2020).

a) Congedo straordinario COVID-19 per sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado per “zone rosse”

Possono beneficiare del congedo i soli genitori lavoratori dipendenti, esclusi i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione separata INPS, anche se affidatari o collocatari di figli alunni di scuole per i quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, a seguito di ordinanza del Ministro della Salute che dispone l'applicazione delle misure ex articolo 3, comma 4, lettera f), D.P.C.M. 3 Novembre e 3 Dicembre 2020, e dell'articolo 19-*bis*, D.L. 137/2020 (c.d. “zone rosse”).

Il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza ricompresi all'interno del periodo e nelle zone individuate nella citata ordinanza ministeriale non antecedenti al 9 Novembre 2020, e purché non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.

Il genitore richiedente deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- rapporto di lavoro dipendente in essere (in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo di congedo, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate e, per tali motivi, il genitore deve tempestivamente informare l'INPS dell'avvenuta modifica del rapporto lavorativo);
- non deve svolgere lavoro in modalità agile;
- il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere alunno frequentante la classe seconda terza della scuola secondaria di primo grado per la quale sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, a seguito dell'ordinanza ministeriale.

Per la fruizione del congedo non è necessaria la convivenza del genitore con il figlio.

Il congedo può essere fruito per i periodi indicati nell'ordinanza ministeriale, pertanto la durata massima del congedo coincide con il periodo sopra menzionato e, solo nel caso in cui l'ordinanza sia stata emessa prima del 9 Novembre 2020, non è possibile fruirne per i giorni antecedenti a tale data, per i quali, tuttavia, si poteva richiedere, in presenza dei requisiti di Legge, il *“congedo per sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14”*, di cui all'articolo 21-*bis*, D.L. 104/2020.

Il congedo può essere richiesto per tutto il periodo o per una parte dello stesso da entrambi i genitori, che possono alternarsi nella fruizione, ma mai negli stessi giorni.

Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta un'indennità, erogata secondo le modalità previste per il pagamento diretto o a conguaglio delle indennità di maternità e imponibile fiscalmente, pari al 50% della retribuzione, calcolata ai sensi dell'articolo 23, D.Lgs. n. 151/2001, ad eccezione del

comma 2 del medesimo articolo, per le sole giornate lavorative ricadenti all'interno del periodo di congedo richiesto.

I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Non è possibile fruire del congedo negli stessi giorni in cui l'altro genitore:

- stia svolgendo attività di lavoro in modalità agile concesso per esigenze legate allo stesso figlio;
- stia fruendo del medesimo congedo, sia per lo stesso figlio sia per un altro figlio (senza disabilità grave) avuto con lo stesso genitore.

b) Congedo straordinario COVID-19 per figlio disabile in caso di sospensione dell'attività didattica o chiusura dei centri di assistenza

Il congedo può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti per astenersi dal lavoro in tutto o in parte durante il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o la chiusura di centri diurni a carattere assistenziale di figli con disabilità in situazione di gravità, ha valenza nazionale ed è, pertanto, riconosciuto indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la Regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza per i quali sia stata disposta la sospensione dell'attività in presenza ai sensi dei D.P.C.M. 3 Novembre e 3 Dicembre 2020.

Per poter fruire del congedo di cui trattasi, il genitore richiedente, anche affidatario o collocatario, deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- avere un rapporto di lavoro dipendente in essere (in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo del congedo viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l'INPS dell'avvenuta modifica del rapporto lavorativo);
- non deve svolgere lavoro in modalità agile, in quanto il congedo è fruibile solamente nei casi in cui non sia possibile svolgere attività lavorativa in modalità agile;
- il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, L. n. 104/1992, ed iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la sospensione dell'attività in presenza, a seguito di provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche.

Non è necessaria la convivenza con il figlio per cui si chiede il congedo.

Il congedo può essere fruito per i giorni ricompresi all'interno del periodo di sospensione dell'attività in presenza purché non antecedenti il 9 Novembre 2020. Il congedo può essere richiesto per tutto il periodo o per una parte dello stesso da entrambi i genitori, che possono alternarsi nella fruizione, ma mai negli stessi giorni per lo stesso figlio.

Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un'indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo le indicazioni fornite in precedenza.

Non è possibile fruire del congedo negli stessi giorni in cui l'altro genitore:

- stia svolgendo attività di lavoro in modalità agile concesso per esigenze legate allo stesso figlio;
- stia fruendo del medesimo congedo, per lo stesso figlio.

È, invece, possibile fruire del congedo negli stessi giorni in cui l'altro genitore stia fruendo del medesimo congedo, o del congedo per le zone rosse, per un altro figlio di entrambi i genitori; è, inoltre, compatibile la fruizione del congedo con la fruizione da parte dell'altro genitore, per un altro figlio di entrambi i genitori, del congedo di cui all'articolo 21-*bis*, D.L. 104/2020; è, inoltre, possibile fruire del congedo nelle stesse giornate in cui l'altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi *ex* articolo 33, commi 3 e 6, L. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale *ex* articolo 33, D.Lgs. 151/2001, o del congedo straordinario *ex* articolo 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001.

Per entrambi i congedi si ricorda che la domanda:

- potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, purché non antecedenti il 9 Novembre 2020, e, per il congedo di cui al comma 1, purché ricompresi all'interno del periodo individuato nell'ordinanza ministeriale;
- dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite portale *web*, *Contact center* integrato o patronati, avendo cura di consegnare la ricevuta dell'istanza online al datore di lavoro.

Lo Studio, come di consueto, rimane disponibile per fornire qualsiasi eventuale chiarimento in merito.

Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo Studio invita a consultare il proprio [sito internet](#) così da disporre dell'archivio aggiornato delle ultime circolari, il [canale YouTube](#) del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso la [pagina LinkedIn](#) per ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

Studio Frisoni e Bisceglie